

Thiene, 16 ottobre 2020

DECRETO “AGOSTO”

Indice

○ Moratoria sulle sanzioni per i mancati versamenti	2
○ Dal 16 ottobre riprende l'attività di notifica e riscossione	2
○ Controllo della casella PEC.....	3
○ Differimento al 30 aprile 2021 dell'acconto sui redditi e dell'Irap 3	3
○ Bonus Sanificazione: incremento delle risorse stanziato	4
○ Estensione dei beneficiari al contributo a fondo perduto	4
○ Contributo a fondo perduto: possibilità di ripresentare l'istanza in caso di errori di compilazione	5
○ Ammortamento Immobilizzazioni 2020	5
○ Avvio semplificato per nuove imprese <i>under 30</i>.....	6

Il **cd. Decreto Agosto** è stato convertito in Legge 126/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno **13 ottobre 2020**. Tra le novità contenute nel provvedimento c'è l'incremento delle risorse per il credito d'imposta per le spese di sanificazione, la possibilità di regolarizzare i versamenti Irap entro il 30/11/2020, novità in materia di ammortamento, estensione del contributo a fondo perduto.

Di seguito una sintesi delle disposizioni ritenute maggiormente significative.

Moratoria sulle sanzioni per i mancati versamenti

I contribuenti, titolari di partita Iva, che non hanno versato o hanno effettuato versamenti insufficienti del saldo e del primo acconto delle imposte scadenti lo scorso 20 luglio (o 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%), hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione:

- effettuando il versamento omesso o inesatto **entro venerdì 30 ottobre 2020**, con la **maggiorazione dello 0,8%, senza applicazione di sanzioni**;
- a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di **almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tale possibilità è concessa ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 euro, ai soggetti "minimi" o forfetari e a coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.

Dal 16 ottobre riprende l'attività di notifica e riscossione

La Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 non ha inserito ulteriori differimenti della moratoria relativamente ai pagamenti delle cartelle di pagamento, dell'attività di notifica delle stesse ed altri atti di riscossione, dell'avvio di procedure esecutive e cautelari dell'Agente della riscossione (pignoramenti del conto corrente, pignoramento dei beni mobili, fermo amministrativo e ipoteca sugli immobili).

Pertanto, dal 16 ottobre 2020 riprenderanno le notifiche sia di **avvisi di irregolarità** da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia delle **cartelle di pagamento** da parte dell'Agenzia della Riscossione, in sospenso da marzo.

Inoltre, il 16 ottobre 2020 scade anche il periodo di sospensione dei pagamenti delle **rate delle cartelle di pagamento già rateizzate** che sono stati sospesi dall'8 marzo. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati **entro il 30 novembre 2020**, senza possibilità di rateizzare l'importo dovuto.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 è stata allungata la decadenza dalla rateizzazione che è salita al **mancato pagamento di 10 rate**, anziché le 5 ordinariamente previste.

Controllo della casella PEC

In vista della ripresa della notifica degli avvisi da parte dell'Amministrazione finanziaria (avvisi di irregolarità, cartelle di pagamento e altri atti dell'accertamento e della riscossione), che verranno notificati a mezzo PEC, vi invitiamo a tenere monitorata la casella di posta elettronica certificata e a verificare il relativo spazio utilizzato per evitare di elaborare tardivamente l'avviso notificato.

Differimento al 30 aprile 2021 dell'acconto sui redditi e dell'Irap

L'art. 98 della Legge 126/2020 ha confermato la proroga della scadenza per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dal termine ordinario del 30 novembre 2020, al **30 aprile 2021**.

Possono beneficiare della proroga i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli **ISA** e che dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore a 5.164.569 euro**.

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che applicano il regime forfetario e coloro che presentano cause di esclusione dagli ISA.

E' infine previsto un requisito oggettivo da rispettare: nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi deve essere diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Bonus Sanificazione: incremento delle risorse stanziare

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 126/2020, aumenta l'ammontare massimo del credito d'imposta utilizzabile in relazione al cosiddetto Bonus Sanificazione.

Lo stanziamento iniziale era stato previsto dall'art. 125 del Decreto Rilancio per un importo complessivo di 200 milioni di euro e, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 302831 del 11 settembre 2020, veniva individuato l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile al fine di rispettare il limite di spesa definito dal Decreto. Pertanto, la percentuale di fruizione del credito d'imposta veniva fissato al 15,6423 % della somma richiesta. In questo modo si otteneva un credito d'imposta effettivo pari al 9,38538% (15,6423% di 60%).

Le legge di conversione ha aumentato di euro 403 milioni lo stanziamento iniziale, innalzandolo a complessivi euro 603 milioni; di conseguenza si innalza anche la percentuale di fruizione del credito precedentemente concessa, passando dal 15,6423% al 47,1618%. **Il credito d'imposta spettante diventa quindi pari al 28,30%** (sempre considerando il 47,1618% di 60%) **nel limite di euro 60.000.**

Estensione dei beneficiari al contributo a fondo perduto

La Legge 126/2020 prevede l'estensione dei beneficiari al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione. In particolare, l'articolo 58 prevede che venga istituita una dotazione pari a 600 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese che svolgono le attività di ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11), attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (Ateco 56.10.12), catering per eventi, banqueting (Ateco 56.21.00), mense (Ateco 56.29.10), catering (Ateco 56.29.20) e alberghi, limitatamente alla somministrazione di cibo (Ateco 55.10.00). Il contributo a fondo perduto è relativo all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP. Si attendono i decreti attuativi per le modalità e i criteri di fruizione del contributo.

Contributo a fondo perduto: possibilità di ripresentare l'istanza in caso di errori di compilazione

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65 del 12.10.2020 accoglie le segnalazioni degli utenti impossibilitati a trasmettere eventuali istanze sostitutive del Fondo Perduto tramite il canale telematico, a fronte di errori commessi nella richiesta, in quanto gli esiti di scarto spesso pervenivano oltre la scadenza non consentendo di procedere con azioni correttive.

La risoluzione permette al soggetto richiedente, anche tramite intermediari incaricati, di presentare istanza per la revisione del rigetto o dell'entità del contributo erogato, sulla base di quella già inviata all'amministrazione finanziaria entro i termini di legge. Il modello dell'istanza deve essere trasmesso via Pec con le modalità previste dalla stessa Risoluzione.

Ammortamento Immobilizzazioni 2020

La legge di conversione del D.L. "Agosto" conferma la possibilità, per i soli soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di sospendere in tutto o in parte l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale scelta comporterà il differimento delle quote successive e il prolungamento di un anno del piano di ammortamento.

Per rilevare il mancato ammortamento sarà necessario istituire un'apposita riserva indisponibile corrispondente alla quota ammortamento non rilevata nell'esercizio 2020.

Tale deroga dovrà essere motivata all'interno della Nota Integrativa.

La sospensione delle quote di ammortamento è applicabile anche ai bilanci intermedi e consolidati in quanto la norma fa riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto "Agosto", ovvero il 15 agosto 2020.

Infine, la norma ammette la deduzione della quota di ammortamento non imputata a conto economico sia ai fini dell'imposta sui Redditi che ai fini Irap.

🟢 Avvio semplificato per nuove imprese *under 30*

Per i giovani *under 30*, che intendono costituire nuove imprese in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, sono previste semplificazioni burocratico-amministrative.

Si attendono i decreti attuativi del Mise di concerto con il Mef per chiarimenti in merito alle effettive procedure adottabili.

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, vi ricordiamo di accedere al nostro sito <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn per rimanere costantemente aggiornati.

Cordiali saluti.

Metha Studio Associato

